

APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE ZONA SPINA 2 – CITTA' DI TORINO - PROCEDURA APERTA N. 83/2013

RISPOSTE QUESITI - QUINTA PARTE

Quesito N. 33

In data 3 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"A seguito della verifica effettuata sugli elaborati del progetto posto a base di gara, avendo riscontrato delle differenze tra gli elaborati grafici (in particolare nell'elaborato AR18, Stratigrafie Murarie) e le relazioni "RL10, Legge 9 gennaio 1991 n. 10 – RELAZIONE TECNICA" e "VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ITACA", è corretto che il concorrente, ai fini della valutazione dei parametri di base per la definizione delle migliorie inerenti gli aspetti energetici e acustici, tenga come riferimento univoco i dati presenti rispettivamente nella "RL10, Legge 9 gennaio 1991m n. 10 – RELAZIONE TECNICA" (legge 10), nella relazione "VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ITACA, parte Qualità acustica dell'edificio" e della "RELAZIONE SPECIALISTICA SULLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO"?"

Risposta - L'art. 4 dello "Schema di Contratto d'Appalto" elenca i documenti facenti parte del contratto, ovvero:

- *il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;*
- *gli elaborati grafici progettuali del progetto definitivo, nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dall'Amministrazione, il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore ex art. 131 del D.Lgs. 163/2006;*
- *il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;*
- *le Polizze di garanzia;*

allegando, inoltre, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi di progetto relativo all'opera da progettare e realizzare.

Pertanto le relazioni specialistiche a cui si fa riferimento nel presente quesito, nella fase di progettazione definitiva, costituiscono documenti di indirizzo, supporto e verifica di massima della progettazione in termini prevalentemente prestazionali e dovranno essere rielaborate in coerenza con quanto sarà previsto nel progetto esecutivo.

Resta inteso che dovranno essere adottate le soluzioni progettuali più aderenti alle finalità per le quali l'opera è stata progettata e comunque quelle meglio rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, quindi alle norme di buona tecnica esecutiva e di estetica.

Quesito N. 34

In data 1 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

1) "BANDO DI GARA: Durata dell'appalto o termini di esecuzione in 540 giorni (pag. 2), dei quali 60 gg per la progettazione esecutiva e gg. 480 per l'esecuzione dei lavori. Nel CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI l'esecuzione dei lavori si sviluppa in 69 settimane pari a 483 giorni circa. Si chiede di chiarire quale sia il numero esatto di giorni posti a base di gara previsto per l'esecuzione dei lavori."

2) "Nel Cronoprogramma si evidenzia, in corrispondenza della voce n° 56 Controsoffittature Piano Terzo, un'attività il cui inizio risulta essere in concomitanza con l'allestimento del cantiere. Chiediamo cortesemente di chiarire che si tratta di un errato sviluppo di tale attività nel tempo."

Risposta - Punto 1) Il termine di esecuzione dei lavori è quello previsto dallo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I e II Disposizioni Generali e Speciali - ovvero 480 giorni. Nel cronoprogramma sono indicate 69 settimane e, nella casella sottostante, lo stesso totale di 480 giorni, il che significa che la 69 settimana non è da considerare completa;

Punto 2) Per mero errore materiale, in corrispondenza della voce n. 56 - Controsoffittature Piano Terzo, lo schema grafico del cronoprogramma prevede l'inizio della lavorazione in concomitanza con l'avvio del cantiere e si protrae fino alla 10° settimana. La lavorazione ricompare, correttamente, alla 59° settimana.

Quesito N. 35

In data 1 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"Il Disciplinare di gara alla Sezione "Per le riunioni dei concorrenti" di pag. 19, riporta, - fra le altre - le seguenti prescrizioni: "Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al paragrafo 14A2 ipotesi A) o B)

del presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale. L'impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, ai sensi del comma 2, art. 92 del DPR 207/2010."

Con la presente si chiede di specificare se la prescrizione trova applicazione alle sole imprese esecutrici ovvero anche ai progettisti segnalati dalle stesse. E, in caso dovesse valere anche per i progettisti, si chiede di precisare se la prescrizione è da applicare anche al requisito "numero medio annuo del personale tecnico utilizzato."

Risposta - Il richiamo a pag 19 del Disciplinare di Gara, espressamente citato nel quesito, riguarda essenzialmente le imprese esecutrici dei lavori. Infatti, a completamento dello stesso paragrafo viene richiamato l'art. 92 del DPR 207/2010 "Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti" all'interno del CAPO IV "Soggetti abilitati ad assumere i lavori".

Nel merito dei progettisti segnalati, le prescrizioni da tenere in considerazione sono quelle contenute nel Disciplinare di gara a partire da pag. 13, fino a pag. 20, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 263 del DPR 207/2010; in particolare i requisiti di cui al citato art. 263, comma 1, lettera a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso...omissis...

Quesito N. 36

In data 30 settembre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"In riferimento agli elaborati di progetto, e in particolare al documento AR18 – Stratigrafie murarie e AR19 – Stratigrafie solai, si evidenziano una serie di stratigrafie (a esempio M12) che non trovano analogo riscontro con quelle egualmente nominate nel documento RL10 – Legge 9 gennaio 1991 n. 10. Relazione Tecnica. DGR 46-11968/2009 – D.Lgs. n. 311/2006. Allegato E.

Con la presente si chiede di chiarire quale sia il corretto allineamento degli strati indicati nell'ultimo documento rispetto a quelli degli elaborati grafici."

Risposta – Con riferimento alla risposta già fornita per il quesito n. 33, si precisa che l'art. 4 dello "Schema di Contratto d'Appalto" elenca i documenti facenti parte del contratto, ovvero:

- *il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;*
- *gli elaborati grafici progettuali del progetto definitivo, nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dall'Amministrazione, il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore ex art. 131 del D.Lgs.163/2006;*
- *il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;*
- *le Polizze di garanzia;*

allegando, inoltre, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi di progetto relativo all'opera da progettare e realizzare.

Pertanto le relazioni specialistiche in oggetto a cui si fa riferimento nel quesito, nella fase di progettazione definitiva, costituiscono documenti di indirizzo, supporto e verifica di massima della progettazione in termini prevalentemente prestazionali e dovranno essere rielaborate in coerenza con quanto sarà previsto nel progetto esecutivo.

Quesito N. 37

In data 2 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"In riferimento alla gara di cui in oggetto, invio la presente per avere alcuni chiarimenti relativi alla miglioria di cui all'art. 10.3) del disciplinare. "sistemi e materiali posti a protezione delle strutture dell'edificio soggette al contatto con acqua e umidità [...]".

È possibile avere un elenco meramente esemplificativo delle problematiche eventualmente da affrontare?

Nello specifico a che cosa è riferita la problematica relativa all'umidità di risalita?

Risposta – Elenco esemplificativo delle problematiche da affrontare relativamente alle richieste del Disciplinare di Gara di cui al punto 10.3):

- 1-Umidità proveniente dal terreno;
- 2-Umidità da condensazione;
- 3-Umidità da infiltrazione da acque meteoriche battenti;
- 4-Umidità per costruzione con materiali igroscopici.

Per umidità da risalita si intende quella che in genere interessa i locali siti ai piani interrati o seminterrati che si manifesta quando non siano preventivamente osservati idonei accorgimenti di protezione.

Detta specie di umidità consiste prevalentemente nell'assorbimento di acqua presente nel terreno per azione capillare da parte delle strutture di fondazione e delle murature sotto il piano campagna.

La presenza di acqua nel terreno può determinarsi per cause accidentali (mal disciplinato smaltimento delle acque piovane), per la presenza di falda superficiale o per caratteristiche proprie del terreno (limo, sostanze organiche).

Quesito N. 38

In data 7 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"In riferimento alla gara in oggetto con la presente si fa richiesta a questa Spettabile Amministrazione di poter disporre del file editabile del documento di gara denominato "Legge 10".

Risposta – Si precisa che non possono essere forniti files editabili ai concorrenti.

Quesito N. 39

In data 9 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"Con riferimento alla procedura in oggetto, in merito alla formulazione di proposte che possono modificare parti del progetto definitivo a base di gara, si chiede quali sono le "Invarianti progettuali, ovvero le parti del progetto stesso che non possono essere oggetto di variazione".

Risposta – Si invita a leggere attentamente il Disciplinare di Gara, ed in particolare la pag. 22, dove testualmente viene prescritto *"In ogni caso non ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara. Le migliorie presentate non devono costituire, in ogni caso, un maggior costo rispetto al valore dell'appalto in oggetto."*

Quesito N. 40

In data 9 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"Si chiede se è possibile partecipare alla gara indicata in oggetto come A.T.I. verticale con i seguenti requisiti:

MANDATARIA: Cat. OG1 Class. VI - Cat. OS3 Class. II

MANDANTE: Cat. OS30 Class. IV Cat. OG11 Class. III BIS"

Risposta – Si invita innanzitutto a leggere attentamente le risposte ai vari quesiti fin'ora pervenuti, e pubblicate sul sito web del Comune di Torino al link Appalti e Bandi, dove sono già state esaminate situazioni simili a quelle prospettate dal suddetto quesito. In particolare, l'A.T.I. per poter partecipare deve indicare in subappalto le categorie OS18A, OS18B, e OS4 ed, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 comma II del D.P.R. n. 207/2010, per usufruire dell'aumento del quinto per le Categorie OG1 classifica VI e OS30 classifica IV, altrimenti non può partecipare alla gara.

Infine deve essere in possesso dei requisiti di cui al par. 14A 2, nelle forme indicate dal disciplinare di gara

Quesito N. 41

In data 2 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

Punto 1) *si chiede conferma se sia possibile la partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo "misto", in cui un impresa mandante esegue parte delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 (nei limiti della propria classifica) e parte delle lavorazioni rientranti in alcune delle categorie scorporabili per le quali possiede adeguata qualificazione. Quanto sopra fermo restando il possesso da parte dell'impresa mandataria della qualificazione SOA OG1 classifica VIII e quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.*

Punto 2) *Facendo riferimento a quanto previsto in calce al fac-simile Allegato 1 al Disciplinare di gara (Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di progettazione) e precisamente "La suddetta dichiarazione, in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento stesso" si chiede conferma che, in caso di partecipazione di un RTI che indichi progettisti esterni (Ipotesi B1), la dichiarazione succitata debba essere prodotta e sottoscritta congiuntamente unicamente dai progettisti indicati e non anche dai legali rappresentanti delle imprese facenti parte del RTI concorrente.*

Punto 3) *Con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si chiede conferma che nel caso di società con meno di quattro soci e nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti che all'interno di quest'ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza (ed eventuali direttori tecnici) non debbano rendere tale dichiarazione. Quanto sopra anche con riferimento alla determinazione n. 1 del 16.05.2012 dell'AVCP che ha specificato che l'accertamento della cause di esclusione di cui all'art. all'art. 38, comma 1, lettere b), c), vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la ratio sottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere invece l'accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due e tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".*

Punto 4) Con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 14A1 lettera l) ed m) (subappalto) si chiede conferma che in caso di partecipazione di un costituendo RTI, le stesse possano essere rese congiuntamente dalle imprese facenti parte del RTI medesimo.

Punto 5) Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 14A1 - lett. p) "indicazione delle figure incaricate dell'attività di progettazione esecutiva" si chiede conferma che, in caso di partecipazione di un costituendo RTI che indichi progettisti esterni (ipotesi B1), la stessa possa essere resa congiuntamente dalle imprese facenti parte del RTI medesimo.

Punto 6) Facendo riferimento al quesito n. 17 - punto 4) e alla risposta da Voi fornita e non risultandoci chiaro quanto indicato al punto 14B) ultimo paragrafo a pag. 23 del Disciplinare, si chiede di precisare se in caso di partecipazione di un RTI che indichi progettisti esterni (ipotesi B1), anche questi ultimi debbano sottoscrivere ogni elaborato facente parte dell'offerta tecnica.

Punto 7) con riferimento alle modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, si chiede se sia necessario sottoscrivere ogni pagina delle singole relazioni tecniche di cui all'art. 14B del Disciplinare di gara nonché degli eventuali allegati (elaborati grafici, etc), ovvero se sia sufficiente apporre la sottoscrizione esclusivamente sull'ultima pagina di ogni elaborato prodotto.

Risposte –

Punto 1) Il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, elenca esattamente le categorie e le classifiche di cui all'All. A del DPR 207/2010, che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla Gara ed in particolare:

- Categoria prevalente OG1 di classifica VII;
- Ulteriori lavorazioni di cui si compone l'intervento che debbono essere eseguite da imprese qualificate, suddivise tra quelle che possono essere subappaltabili o scorporabili, ai fini della costituzione dell'ATI (OS18A, OS18B, OS28, OS3,OS4) e quelle che possono essere subappaltate nei limiti del 30% ovvero scorporabili ai fini della costituzione dell'ATI.

Si rimanda, inoltre, ai contenuti precisamente espressi a pag. 15 del Disciplinare di gara, ed in particolare "...omissis.... Dichiarazione che attesti il possesso della certificazione di qualità relativamente alle categorie OG1 e OS30 e per le categorie OS18A, OS18B, OS28 le ultime tre se non indicate in subappalto.....omissis...."

Occorre pertanto che i concorrenti, in base alle proprie specifiche caratteristiche, si attengano alle prescrizioni del citato Disciplinare.

Tuttavia, per rispondere al meglio al presente quesito occorre una maggior precisazione del caso o dei casi specifici, in quanto la materia è molto vasta e complessa, considerato, infine, che le valutazioni sull'ammissibilità di un concorrente sono espresse in fase di gara dalla Commissione che sarà appositamente nominata.

Punto 2) Il Disciplinare di gara in merito all'offerta tecnica, a pag. 22 e 23 espressamente recita:"omissis....qualora si tratti di raggruppamento temporaneo di imprese concorrenti, società o consorzio, dovrà essere prodotta una documentazione unitaria, unica per tutto il raggruppamento, contenente le indicazioni sopra descritte relative all'offerta tecnica. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente, dal legale rappresentante nel caso di imprese societarie, da tutti i soggetti o dai rappresentanti legali di tutte le imprese temporaneamente raggruppate nel caso di ATI, di imprese societarie o consorzi.

Occorre pertanto attenersi a tale prescrizione.

Punto 3) Premesso che la determinazione n. 1 del 16.05.2012 dell'AVCP, come peraltro precisato nel suddetto quesito, riguarda l'accertamento della cause di esclusione di cui all'art. all'art. 38, per la partecipazione alla gara occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed espressamente richiamate nel Disciplinare di gara.

Punto 4) Il Disciplinare di gara al Paragrafo 14 A1) "Istanza di ammissione alla gara", a pag. 11, prescrive che l'istanza di ammissione, a cui devono essere allegate le dichiarazioni successivamente verificabili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), deve essere redatta in bollo, indirizzata al "Sindaco della Città di Torino", sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell' A.T.I. o da tutti i partecipanti all'A.T.I. non ancora costituita, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000 o dichiarazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Paesi della U.E.

Pertanto i concorrenti devono attenersi a tali prescrizioni, a pena di esclusione.

Punto 5) Nel richiamare quanto già espresso nella precedente risposta relativa al quarto quesito, si evidenzia quanto espressamente prescritto nel Disciplinare di gara, a pag. 19: "Ciascuna delle Imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto 14 A1, lettere l), m) (subappalto), e la ricevuta di cui al punto 14A4, richiesta per la sola impresa capogruppo".

Punto 6) Vale la stessa risposta già fornita per il precedente quesito n. 2.

Punto 7) In merito alla sottoscrizione della documentazione relativa all'offerta tecnica, il Disciplinare di gara non precisa se deve essere firmata ogni pagina o solo la pagina finale di ogni documento prodotto. A titolo puramente indicativo e per una maggior tutela del concorrente, è a sua discrezione la firma su ogni pagina.

Quesito N. 42

In data 9 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

Punto 1) *Durante le verifiche tecnico - economiche effettuate sugli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara, sono risultate alcune incongruenze progettuali tra i vari elaborati grafici e descrittivi o di calcolo. Controllando i documenti generali, quali bando di gara, disciplinare, schema di contratto e capitolato particolare d'appalto, non risulta indicata la prevalenza tra elaborati in eventuale contrasto tra loro. Pertanto si chiede di evidenziarne tale elenco.*

Punto 2) *Sulla base di quanto indicato dai Capitolati d'Appalto sia Norme Generali, sia Opere Edili Architettoniche, risulta che i materiali derivanti da scavi e/o demolizioni (al netto dei rinterrati), sono di proprietà dell'Amministrazione: l'Esecutore avrà esclusivamente l'onere del trasporto in sito di proprietà della S.A. stessa. Pertanto, al fine di valutare correttamente l'offerta economica, si chiede di indicare la distanza tra cantiere e sito di deposito.*

Risposte –

Punto 1) Lo schema di contratto, che prevale per sua natura gli altri documenti a base di gara, all'art. 4 elenca puntualmente i documenti facenti parte del contratto, ovvero:

- *il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;*
- *gli elaborati grafici progettuali del progetto definitivo, nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dall'Amministrazione, il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore ex art. 131 del D.Lgs.163/2006;*
- *il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;*
- *le Polizze di garanzia;*

allegando, inoltre, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi di progetto relativo all'opera da progettare e realizzare.

Pertanto tali documenti costituiscono la prevalenza sugli altri, tenuto conto che, in caso di eventuali discordanze, dovranno essere adottate le soluzioni progettuali più aderenti alle finalità per le quali l'opera è stata progettata e comunque quelle meglio rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, quindi alle norme di buona tecnica esecutiva e di estetica.

Per un maggior dettaglio, si richiede di voler indicare le discordanze riscontrate.

Punto 2) Gli aspetti legati alla gestione del materiale di scavo sono illustrati al paragrafo 3.3 SCAVI, BONIFICA E SMALTIMENTO del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III, Opere Edili Architettoniche e ai successivi sottoparagrafi dal 3.3.1 al 3.3.10.

Al fine di meglio comprendere il quesito posto, si chiede di precisare a quale documento si fa riferimento con la nota "l'Esecutore avrà esclusivamente l'onere del trasporto in sito di proprietà della S.A. stessa".

Quesito N. 43

In data 7 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

Punto 1) *L'elaborato E01-02P "Alimentazione generale normale schema a blocchi" inserito nei documenti scaricabili dal sito internet del Comune di Torino si riferisce in realtà ad un altro elaborato (E01-03P). Si richiede pertanto di rendere visibile e scaricabile l'elaborato non presente (E01-02P).*

Punto 2) *Nella "Relazione illustrativa e di calcolo del progetto Strutturale" a pag. 19 e 42 sono indicati specifici elaborati grafici riguardanti i solai alleggeriti in c.a. bidirezionali che non sono visibili nel sito internet del Comune.*

Per una approfondita e necessaria verifica del progetto di gara e per una precisa valutazione economica, si ritengono necessari gli elaborati strutturali dei solai e pertanto si richiede di renderli visibili e scaricabili dal sito.

Punto 3) *Il Capitolato speciale d'appalto parte I e II (CSA) prevede all'art. 18 pag. 16 che "I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali intendendosi di ciò compensati coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative".*

A conferma di quanto sopra indicato anche nell'Elenco Prezzi (EP archit.) delle opere architettoniche relativamente alle voci di scavo, è previsto per i materiali di risulta degli stessi, il deposito in cantiere.

Mentre nel Capitolato Speciale d'Appalto parte III Disposizioni Tecniche-Opere Edili Architettoniche (CSA archit.) al capitolo 3.3 SCAVI, BONIFICA E SMALTIMENTO, in contrasto con quanto indicato nel CSA ed EP archit., è prescritto a pag. 44 "Le materie provenienti dagli scavi ove non siano utilizzabili o ritenute adatte ad altro impiego nei lavori dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese". A pag. 45 per i materiali contaminati è indicato che "gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale prodotto durante predetto intervento di bonifica saranno a carico della Stazione Appaltante" e di seguito "pertanto lo

smaltimento del materiale di scavo prodotto durante le lavorazioni escavatorie, successive all'eventuale intervento di bonifica, non dovrà costituire ulteriore onere per la stazione Appaltante". A pag. 46 nell'ultimo capoverso viene ribadito "I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti presso idoneo Centro Autorizzato, comprese eventuali caratterizzazioni analitiche, sono interamente a carico dell'appaltatore, che dovrà tenerne opportunamente conto in sede di valutazione dell'offerta."

Essendo i documenti di gara contraddittori tra loro, si richiede quali siano gli oneri effettivi da considerare a carico dell'appaltatore e quali a carico dell'ente appaltante.

Risposte –

Punto 1) Spiacenti per l'inconveniente, si precisa che l'elaborato E01.02P è stato inserito correttamente sul sito della Città di Torino – Appalti e Bandi;

Punto 2) I documenti citati a pag. 19 e pag. 42 della "Relazione illustrativa e di calcolo" del progetto strutturale sono raccolti al fondo della medesima relazione, successivamente alla pag. 187;

Punto 3) Gli aspetti legati alla gestione del materiale di scavo sono illustrati al paragrafo 3.3 SCAVI, BONIFICA E SMALTIMENTO del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III, Opere Edili Architettoniche e ai successivi sottoparagrafi dal 3.3.1 al 3.3.10. Il sottoparagrafo 3.3.2 Materiale di scavo – Terre e rocce da scavo, recita: "Il materiale di risulta prodotto durante le operazioni di scavo per la realizzazione delle opere oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le terre e rocce da scavo, dovrà essere gestito dall'Appaltatore secondo le leggi e le normative vigenti in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/06 e D.M. 161/12 e s.m.i.)." e più avanti "gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale prodotto durante il predetto intervento di bonifica saranno a carico della Stazione Appaltante."

Pertanto l'unico onere a carico della Stazione Appaltante sarà quello del solo smaltimento del materiale di scavo prodotto durante l'eventuale intervento di bonifica.

Quesito N. 45

In data 16 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"Nella tav. S11 nel prospetto frontale e nella sezione trasversale si vede una scala, le cui strutture portanti (cosciali) sono evidenziate nel computo metrico estimativo dei profili alla voce NP07 delle opere di carpenteria, gli orizzontamenti e le opere accessorie quali scalini, pianerottoli, parapetti ecc. in quali voci sono presenti?"

Risposta - La struttura dei pianerottoli di sbarco è computata al numero d'ordine 32 del computo metrico delle strutture (02.P40.I25), le rampe delle scale e i pianerottoli intermedi sono computati al numero d'ordine 33 (NP_S_07), ultima voce "Solai collaboranti nucleo centrale", i parapetti e i rivestimenti di gradini e pianerottoli si trovano nel computo metrico delle opere architettoniche.

Quesito N. 46

In data 14 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

Punto 1) *Si chiede conferma che la seguente ipotesi di partecipazione alla procedura è corretta:*

L'impresa concorrente indica una costituenda ATI fra professionisti in cui la mandataria ha tutti i requisiti tranne il requisito sulla IXa che viene assolto interamente (sia come totale dei lavori, sia come servizi di punta) da una mandante; l'altro mandante (libero professionista) partecipa alla costituenda ATI con una percentuale dei requisiti pari al 30% sulla classe e categoria Ic di cui ne svolgerà la stessa percentuale di attività, mentre il giovane professionista non ricopre alcun requisito di ordine tecnico economico (in quanto giovane);

Punto 2) *Si chiede conferma che per i progettisti indicati (ipotesi B1) dall'impresa concorrente la documentazione da produrre è esclusivamente la seguente:*

- *allegato 1 - dichiarazione possesso dei requisiti*
- *Dichiarazioni previste di cui all'ipotesi B1 di pagina 16 del disciplinare*
- *Impegno a raggrupparsi per la costituenda ATI indicata dall'Impresa concorrente (ipotesi B1)*
- *Dichiarazione della mandataria della costituenda ATI (indicata dall'Impresa concorrente) con la quale si impegna a costituire polizza di cui all'Art. 111 del D.Lgs. 163/2006 a garanzia di tutta l'ATI.*

Risposte -

Punto 1) Nel merito, il concorrente deve innanzitutto tenere in considerazione le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara a partire da pag. 13, fino a pag. 20, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 263 del DPR 207/2010; in particolare "...i requisiti di cui al citato art. 263, comma 1, lettera a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso...omissis"

Punto 2) Si rimanda a quanto dettagliatamente prescritto dal Disciplinare di gara, dove, oltre alle dichiarazioni generali espressamente elencate a pag. 16, sono elencate, a seguire, anche le ulteriori dichiarazioni attestanti le cause di esclusione, a seconda che si tratti di Professionista singolo, Società di ingegneria, Società di professionisti, Studio associato e Consorzio stabile.

Infine, come prescritto a pagina 18 del citato Disciplinare "I progettisti dovranno presentare l'impegno a costituire la polizza di cui all'art. 111 del D.Lgs n. 163/06. (Rif. art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 e

determinazione AVCP n. 6 dell'11 luglio 2007)". In merito si richiama, inoltre, quanto già riportato al punto 4 della risposta al Quesito n. 13 che si trova nell'apposito sito della Città di Torino - Appalti e Bandi

Quesito N. 47

In data 11 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"in merito ai rivestimenti di facciata dell'ENERGY CENTER, vorremmo domandare se è possibile proporre un materiale diverso dall'alluminio verniciato (ad esempio ceramica, reti metalliche o lamiera stirata).

Risposta - in merito al suesposto quesito si precisa che, essendo il tamponamento opaco di facciata oggetto di miglioria, si lascia la più ampia libertà di proporre eventuali soluzioni alternative, evitando di dare alcuna indicazione in merito, fatto salvo quanto già espresso nella precedente risposta al quesito n. 26 - primo punto, pubblicato nell'apposito sito Appalti e Bandi della Città di Torino.

Quesito N. 48

In data 11 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

"Nel protocollo Itaca, nel calcolo della percentuale del materiale riciclato, nella scheda sui materiali eco-compatibili, sono riportate alcune stratigrafie denominate M1, M2, etc. che fanno riferimento ad elementi di tramezzatura e divisori interni e non agli elementi di confine. Sono inoltre riportati serramenti e altri elementi interni all'edificio. Il protocollo Itaca richiede che il calcolo del volume sia esplicito sui materiali che costituiscono l'involucro opaco, l'involucro trasparente (chiusure verticali ed orizzontali/inclinate) e i solai interpiano dell'edificio in esame. E' corretto quindi il documento a base di gara che riporta stratigrafie ed elementi non appartenenti all'involucro"?

Risposta - Non risulta che siano state riportate stratigrafie ed elementi non appartenenti all'involucro esterno, infatti, in alcune zone dove sono riportate le stratigrafie corrispondenti alle sigle M1 ed M2 vi sono anche parti di involucro esterno, come meglio evidenziato negli elaborati grafici di progetto, a cui si rimanda per un'attenta lettura e verifica.

Quesito N. 49

In data 9 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

Punto 1) *In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il "giovane professionista", mandante dell'RTP deve possedere una quota parte del requisito economico nella classe e categoria per la quale dichiara di prestare il servizio, oppure il fatto di essere appunto "giovane professionista" è considerato sufficiente come suo unico requisito per l'ammissione.*

Punto 2) *Con riferimento alle facciate in alluminio e vetro c'è una discordanza tra le descrizioni di capitolato speciale/voci in computo metrico e gli elaborati grafici di progetto:*

- *Capitolato speciale: VOCE 3.14.2 ... Le vetrate ai vari piani saranno realizzate con il sistema della facciata continua con struttura portante a montanti e traversi, con inserimento di cellule indipendenti con profili a taglio termico non in vista dall'esterno su cui è inserito il vetro strutturale.*
- *Computo metrico: VOCE NP_ED_01/NP_ED_03/NP_ED_04 ... Le vetrate ai vari piani saranno realizzate con il sistema della facciata continua con struttura portante a montanti e traversi in alluminio, con inserimento di cellule indipendenti con profili a taglio termico non in vista dall'esterno su cui è inserito il vetro strutturale.*
- *Tav AR17: dall'esame dei dettagli costruttivi si evince la rappresentazione tipica di una facciata continua tradizionale "a cartellina" con ritegno meccanico del vetro e NON a cellule indipendenti.*

Le descrizioni di capitolato speciale e di computo metrico non corrispondono alla rappresentazione grafica degli elaborati, si richiede pertanto quale delle tre definizioni è esatta.

Punto 3) *Dall'esame della relazione specialistica sulla valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi risulta a pag. 107 una caratterizzazione in termini di prestazioni acustiche della facciata continua, sulla base della scheda tecnica di un vetro "CLIMALIT SILENCE 45/34 composto da 44.1+15 camera +44.1" a differenza di quanto previsto e descritto in:*

- *Capitolato speciale/computo metrico ed elaborati grafici (vedi Tav. AR17)*

VOCE 3.14.3.3 prevede un vetro composto da 8 mm temperato selettivo + camera 18 mm al 90% argon + 44.1 con pvb acustico.

VOCE 3.14.3.4 prevede un vetro composto da 8 mm temperato ultra clear + camera 18 mm al 90% argon + 44.1 con pvb acustico.

VOCE 3.14.3.5 prevede un vetro composto da lastra sp. 6 mm temperato retro laccata.

Si chiede pertanto qual è il tipo di vetro da considerare oppure se devono essere previste tutte le suddette tipologie

Risposte –

Punto 1) Nel merito dei progettisti segnalati, le prescrizioni da tenere in considerazione sono quelle contenute nel Disciplinare di gara a partire da pag. 13, fino a pag. 20, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 263 del DPR 207/2010; in particolare i requisiti di cui al citato art. 263, comma 1, lettera a), b) e d)

devono essere posseduti **cumulativamente** dal raggruppamento stesso, infatti nel Disciplinare di gara non sono richiesti precisi requisiti economici a carico del giovane professionista.

Punto 2) Il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III, al paragrafo 3.14.2 descrive puntualmente ed in modo esaustivo la tipologia di serramento da realizzare, in conformità alla voce di elenco prezzi NP_ED_01, NP_ED_03, NP_ED_04. Nel caso specifico la Tav. AR17 riporta la vista d'insieme non in contrasto con la descrizione di capitolato, pertanto i nodi riportati sul medesimo elaborato sono puramente indicativi e privilegiano gli aspetti dimensionali piuttosto che quelli tipologici e dunque non prevalenti rispetto alla descrizione capitolare.

Punto 3) L'art. 4 dello "Schema di Contratto d'Appalto" elenca i documenti facenti parte del contratto, ovvero:

- *il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;*
- *gli elaborati grafici progettuali del progetto definitivo, nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dall'Amministrazione, il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore ex art. 131 del D.Lgs.163/2006;*
- *il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;*
- *le Polizze di garanzia;*

allegando, inoltre, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi di progetto relativo all'opera da progettare e realizzare.

Pertanto la relazione specialistica a cui si fa riferimento nel suddetto quesito, nella fase di progettazione definitiva, costituisce un documento di indirizzo, supporto e verifica di massima della progettazione in termini prevalentemente prestazionali e dovrà essere rielaborata in coerenza con quanto sarà previsto nel progetto esecutivo.

Resta inteso che dovranno essere adottate le soluzioni progettuali più aderenti alle finalità per le quali l'opera è stata progettata e comunque quelle meglio rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, quindi alle norme di buona tecnica esecutiva e di estetica.

Quesito N. 50

In data 15 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

La scrivente Società, capogruppo - mandataria di un costituendo R.T.I. pone all'attenzione della Stazione Appaltante i seguenti quesiti di natura tecnica:

1) Nella tavola architettonica "AR25 particolare serramenti e vetraggi" vengono descritte due tipologie di vetro retro-laccato, la prima fa riferimento ad un vetro monolitico temperato spessore 6 mm la seconda ad una vetrocamera con lastra esterna retro-laccata, si chiede dove esattamente debbano essere impiegate le due tipologie di vetro in quanto nella tavola "AR15 _sez_bb.pdf " si evince che il vetro monolitico viene utilizzato in tutte le zone fronte solaio a differenza di quanto indicato in tavola "AR25 particolare serramenti e vetraggi";

2) Nucleo centrale, quanti apribili, tipologia e dimensioni devono essere considerati?

Risposte –

Punto 1) A seguito di un mero errore di stampa, la tavola AR25 riporta in colore "grigio chiaro", anziché "grigio scuro", i rivestimenti di facciata vetrati collocati in corrispondenza delle zone fronte solaio che dovranno pertanto essere anch'essi realizzati in vetro retro-laccato monolitico temperato spessore 6 mm, così come rappresentato sulla Tav. AR.15.

Punto 2) Anche in questo caso, a seguito di un mero di errore di stampa, ciò che appare in colore "grigio chiaro" è da attribuire alla tipologia vetro retro-laccato monolitico temperato spessore 6 mm.

Quesito N. 51

In data 15 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

Premesso che a pagina 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – art. 19 – Contabilizzazione dei lavori – punto 8, è scritto:

- "Nel caso in cui l'Appaltatore concludesse l'opera e non riuscisse a raggiungere e dimostrare la certificazione protocollo ITACA Nazionale – Uffici 2011 secondo il punteggio offerto in sede di gara, migliorativo rispetto al minimo di 2,8, sarà applicata una penale massima del 5% del valore del contratto, valutata in proporzione al delta di scostamento raggiunto dall'Appaltatore"-

La relazione tecnica – Valutazione di sostenibilità ambientale ITACA, a pag. 3, indica come punteggio stimato di pre-valutazione del Protocollo ITACA 3,2"- .

A pag. 64 del Capitolato Speciale d'Appalto viene riportato:

- Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato dalla documentazione necessaria a definire la nuova valutazione del Protocollo ITACA – Nazionale – Uffici 2001, sulla base delle indicazioni contenute nel

Progetto Definitivo a base di gara ed in riferimento alle migliorie allo stesso offerte in sede di gara, con indicazioni puntuali dei corrispondenti elaborati grafici e delle descrizioni capitolari di riferimento -.

Leggendo quanto riportato all'articolo 19 del Capitolato, sembrerebbe che il concorrente in sede di gara, debba presentare un valore di punteggio rispetto al protocollo ITACA, che peraltro non viene specificatamente richiesto in alcun documento di offerta, se non menzionato in alcuni elementi di valutazione riportati all'articolo 10 Criteri di aggiudicazione del Disciplinare di Gara (punti 2, 5, 6).

Considerando che il concorrente in sede di gara, non deve presentare un progetto di variante, bensì delle migliorie al progetto definitivo del Committente posto a base di gara; si chiede a codesta spettabile Committenza, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale il concorrente, in sede di offerta, presenterà le proposte migliorative in relazione a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, senza produrre alcuna valutazione in merito al protocollo ITACA.

Il progetto esecutivo dovrà recepire le migliorie presentate in sede di gara e fornire gli elementi necessari alla valutazione complessiva del protocollo ITACA, il cui valore non potrà essere inferiore a quello previsto nei documenti posti a base di gara.

Durante la fase realizzativa, verrà posta in atto la verifica di detto valore e nel caso di inottemperanza verrà applicata la penale di cui all'art. 19 del Capitolato.

Risposta - L'interpretazione puntualmente descritta nel suddetto quesito è quella corretta

Quesito N. 52

In data 9 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda, ad integrazione del precedente quesito n. 42:

PUNTO 1) Nell'abaco serramenti, vengono riportate le tipologie con codici P07 e PR04, che non si trovano nel computo metrico estimativo;

PUNTO 2) Si riporta qui di seguito quanto indicato nel Capitolato – Disposizioni Generali:

“Articolo 18. Proprietà dei materiali di demolizione

- 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.*
- 2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.*
- 3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo”*

Risposta -

Punto 1) La porta indicata nell'abaco con la sigla P07 è stata computata, per analogia, come la porta PR1, mentre la porta identificata con la sigla PR4 è stata computata come la porta PR5;

Punto 2) si confermano le prescrizioni di Capitolato di cui all'art. 18 di seguito riportato, precisando che nello stesso non viene indicato alcun "sito di proprietà della S.A. stessa"

Quesito N. 53

In data 9 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda

Con riferimento ai chiarimenti pubblicati su sito (rif. quesiti n°14 e 27), si chiede conferma della possibilità di ALLEGARE alla relazione tecnico-illustrativa- pur redatta nei limiti indicati dal disciplinare di gara - (non più di 3 cartelle formato A4 di una sola facciata, interlinea 1,5 righe, eventualmente corredata di schemi grafici esplicativi, che illustri le peculiarità e le caratteristiche delle migliorie proposte e le relative specifiche tecniche, secondo quanto indicato per il punto 10.1) ULTERIORI ELABORATI GRAFICI formato A3, in numero illimitato, fino a soddisfare l'opportunità di meglio descrivere l'offerta oggetto di gara, seguendo il principio da voi sottolineato nel disciplinare che cita "salvo il diritto per il concorrente di poter garantire la piena esplicazione degli elementi progettuali proposti, al fine di assicurare la completezza tecnica dell'offerta presentata".

Si vuole sottolineare che altrimenti non sarebbe oltremodo possibile rendere pienamente i dettagli tecnici migliorativi richiesti dal disciplinare di gara.

In caso affermativo si chiede cortesemente di confermare l'eventuale necessità di rilegare tali aggiuntivi allegati in A3, unitamente alle relazioni A4 presentate a corredo delle stesse.

Risposta - Non vi sono ulteriori chiarimenti da fornire in merito alla documentazione tecnica da presentare in fase di gara: Infatti, il Disciplinare di Gara prescrive che le relazioni tecniche devono essere contenute nel numero delle cartelle indicate nei punti 14 B1), 14 B2), 14 B3), 14 B4), 14 B5) e 14 B6), tenuto anche conto delle precisazioni sottolineate a pagina 22 del Disciplinare medesimo

Infine, come già ampiamente trattato nelle precedenti risposte ai quesiti dei concorrenti, peraltro già pubblicate sul sito della Città di Torino - nell'apposito link Appalti e Bandi, a cui si rimanda, si precisa che è a

discrezione dei concorrenti produrre schemi grafici esplicativi, comunque nell'osservanza dei contenuti del Disciplinare, così come sopra meglio descritto.

Quesito N. 54

In data 18 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda

Con riferimento al quesito in oggetto, che per maggiore chiarezza viene interamente riportato di seguito:

"In riferimento al bando di gara in oggetto, ed in considerazione del fatto che il capitolato speciale d'Appalto - Parte I e II (in particolare l'Allegato A) ed altri documenti tecnici ed amministrativi ripetono più volte che il progetto esecutivo dovrà recepire le specifiche richieste degli enti coinvolti nell'Iter approvativo, e visto che il progetto definitivo per sua natura è finalizzato all'ottenimento dei pareri degli enti, si chiede che detti pareri siano messi a disposizione dei concorrenti anche al fine di comprendere se lo stesso progetto definitivo posto a base di gara abbia già recepito eventuali prescrizioni"

Risposta - Si precisa che la documentazione richiesta sarà pubblicata a breve nell'apposito sito della Città - Appalti e Bandi, affinché sia a disposizione di tutti i concorrenti